

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE 5

**REATI CONTRO LA PERSONA IN VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA SULLA SICUREZZA**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016

*Il documento se scaricato dal sito istituzionale o dalla rete aziendale è in distribuzione non controllata.
Prima dell'utilizzo verificare che lo stato di revisione sia quello vigente.*

*Il documento è proprietà di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali.
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata.*

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|---|--|
| | | | | | |
| 1 | 03/12/15 | Recepimento variazioni della struttura organizzativa aziendale Richiamo testo D.Lgs. 231/2001 |  S. Ricci [PODV] |  A. Toto [ADE] |  A. Toto [PCDA] |
| 0 | 21/10/11 | Emissione | F.to S. Ricci S. Ricci [PODV] | F.to A. Toto A. Toto [ADE] | F.to A. Toto A. Toto [PCDA] |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDIGE | VERIFICA | APPROVA |
| STATO DELLE REVISIONI | | | ITER DI EMISSIONE | | |

INDICE

| | | |
|------|--|---|
| 1. | DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 5 | 3 |
| 2. | I REATI CONTRO LA PERSONA IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA | 3 |
| 3. | PROCESSI SENSIBILI | 6 |
| 4. | PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI RELATIVI A REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO | 7 |
| 4.1. | IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE | 7 |
| 4.2. | PRINCIPI DI COMPORTAMENTO RELATIVI A REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE DEL LAVORO. | 8 |
| 5. | I CONTROLLI DELL'O.d.V. | 8 |
| 6. | TESTO DELL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 | 8 |

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 5

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nonché dai suoi consulenti e partner e subappaltatori, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale n. 5 è che tutti i destinatari, come sopra individuati, tengano comportamenti conformi con le normative dettate a tutela dell'integrità psico-psichica dei lavoratori, della igiene sul lavoro e dei luoghi dove lo stesso viene svolto e quindi idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/01.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le direttive per le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali di supporto al medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I REATI CONTRO LA PERSONA IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA

Nel conferire al Governo la delega per la riforma della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, la legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso l'ambito dei reati – presupposto della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal Dlgs 8 giugno 2001, n. 231.

L'articolo 9 della novella ha, infatti configurato all'articolo 25-*septies* la responsabilità degli enti per i delitti "di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

E' opportuno ricordare che già la legge 29 settembre 2000 n. 300, nel fissare i principi generali della responsabilità amministrativa da reato degli enti, aveva contemplato tra i reati-presupposto le fattispecie incriminate in questione. Il legislatore delegato non aveva però attivato la delega sul punto, così come in relazione a tutti gli altri reati colposi menzionati nella stessa legge 300/2000.

E' opportuno evidenziare come la formulazione dell'art. 5 del D.Lvo 231/01 appaia difficilmente conciliabile con l'introduzione di condotte di natura colposa. Come noto la norma citata richiede che il reato tipizzato nei cataloghi e commesso da un soggetto legato all'ente da uno dei rapporti funzionali qualificati dal decreto, sia stato anche consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Evidentemente, tanto il concetto di interesse quanto quello di vantaggio sembrano possedere una più marcata sintonia con l'imputazione all'ente di illeciti dolosi consumati nel suo ambito, mentre assai più problematica potrebbe risultare la loro effettiva capacità a fungere da indici di collegamento tra l'ente e gli illeciti colposi.

In realtà quello del vantaggio potrebbe essere considerato criterio effettivamente idoneo a selezionare le ipotesi in cui l'ente deve rispondere di reati colposi.

Infatti, l'omissione di comportamenti doverosi imposti da norme cautelari, tenendo nel debito conto il contesto in cui i reati-presupposto devono essere consumati, potrebbe

tradursi in un contenimento dei costi aziendali, suscettibile di essere qualificato *ex post* come "vantaggio" ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del Dlgs 231/2001.

a) L'ambito di applicazione della nuova disposizione

I nuovi reati-presupposto introdotti dalla legge 123/2007 sono, come si è detto, quelli di omicidio colposo e lesioni colpose "commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Con riguardo al delitto di lesioni colpose, la norma circoscrive il suo ambito di applicazione esclusivamente alle ipotesi aggravate di cui al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale.

Tale disposizione per un verso replica il contenuto della già menzionata aggravante prevista per l'omicidio colposo (circa il riferimento alla violazione della legislazione antinfortunistica), per l'altro limita la sua efficacia alle sole fattispecie delle lesioni gravi e gravissime (la cui nozione è fornita dall'articolo 583 del codice penale).

Alla luce del principio di legalità sancito dall'articolo 2 del Dlgs 231/2001 è dunque evidente come la responsabilità dell'ente sia esclusa ogni qual volta la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione che non comporti esiti permanenti e che sia guarita nel termine di quaranta giorni.

Fermo restando in ogni caso che anche il delitto di lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commesso con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro è presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, è interessante osservare che il legislatore, per delimitare l'ambito di applicazione della nuova disposizione, ha richiamato espressamente il terzo comma dell'articolo 590 del Cp il quale, peraltro, contempla come circostanza aggravante speciale (sostanzialmente identica a quella prevista in tema di omicidio colposo dall'articolo 589, secondo comma, del Cp) soltanto la violazione delle norme "per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", non anche di quelle sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro (o comunque specificamente dettate per prevenire le malattie professionali).

Senza entrare nel merito del problema interpretativo scaturitone (riguardante, naturalmente, anche il secondo comma dell'articolo 589 del Cp), può forse ritenersi che il richiamo espresso, contenuto nel nuovo articolo 25-*septies*, al terzo comma dell'articolo 590 del Cp, riferito, altrettanto espressamente, sia alle lesioni personali, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche sia a quelle commesse con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (la nuova disposizione richiama, invero, il delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale commesso "con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"), vada interpretato come presa di posizione del legislatore a favore dell'applicabilità della circostanza aggravante anche nell'ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, determinate dalla violazione delle norme di prevenzione da ultimo menzionate.

In ogni caso, seppure la questione può dirsi controversa, appare opportuno che la TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nell'adozione delle procedure contempli anche la normativa sulla salute e igiene del lavoro.

b) Gli elementi costitutivi della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente, anche per le nuove fattispecie introdotte all'articolo 25-*septies*, richiede il perfezionamento dei consueti elementi costitutivi della fattispecie da cui scaturisce.

Dunque, oltre alla consumazione di uno dei reati menzionati dalla disposizione in esame, è necessario che lo stesso sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo da uno dei soggetti qualificati indicati nell'articolo 5 del Dlgs 231/2001.

Il reato-presupposto deve essere perfetto in tutte le sue componenti, sia oggettive, che soggettive.

E in particolare è necessario venga provato il nesso eziologico tra l'evento (morte o "lesione personale") e la colpevole violazione di una delle discipline speciali richiamate dall'articolo 25-septies.

Quanto agli autori del reato-presupposto è necessario ricordare che il Dlgs 81/08, nell'identificare i destinatari degli obblighi di prevenzione, valorizza la figura del "datore di lavoro", che pacificamente può non identificarsi con l'imprenditore o il legale rappresentante della persona morale.

Non solo: lo stesso decreto, con alcune eccezioni, consente la delegabilità all'interno dell'impresa degli obblighi imposti dal datore di lavoro in materia di tutela della sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell'applicazione della legge penale il carattere liberatorio del trasferimento di funzioni dal datore di lavoro al "preposto" è stato comunque riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con estrema cautela.

In proposito i giudici hanno ampiamente ristretto i limiti di rilevanza della delega, evidenziando soprattutto la residuale responsabilità del delegante per l'omesso controllo sul corretto esercizio della stessa (si veda, ad esempio, Cassazione, sezione III, 19 aprile 2005, Ligresti, RV 232307).

La tematica, che in questa sede non può essere ulteriormente approfondita, assume rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente esclusivamente ai fini della determinazione della qualifica del soggetto ritenuto effettivo autore del reato-presupposto.

In altri termini, l'eventuale riconoscimento dell'idoneità della delega a traslare la posizione di garanzia dal datore di lavoro a un preposto richiederà una verifica caso per caso dell'effettiva assunzione da parte di quest'ultimo di posizioni di "vertice" dell'ente.

c) Le sanzioni previste

Quanto all'apparato sanzionatorio deve riconoscersi che le scelte del legislatore sono state non poco drastiche e in grado di suscitare qualche imbarazzo.

Il primo comma dell'articolo 25-septies prevede infatti che l'accertamento della responsabilità dell'ente per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose aggravate comporti l'irrogazione della sanzione pecuniaria "non inferiore a mille quote".

Viene dunque determinato dal legislatore il vertice inferiore della cornice edittale, ma non quello superiore.

Ma così non è. Infatti l'articolo 10 del decreto – che per l'appunto è la disposizione generale che identifica la forbice entro la quale si riconosce la sanzione pecuniaria – individua proprio in mille il tetto massimo di quote che quest'ultima può raggiungere.

E in definitiva quella introdotta risulta essere solo apparentemente una sanzione variabile, finendo invece per trasformarsi in una sanzione fissa: invariabilmente la responsabilità dell'ente per uno dei reati elencati dall'articolo 25-septies comporterà dunque la condanna alla sanzione pecuniaria di mille quote.

Il secondo comma della norma in commento prevede poi che all'ente si applichi in aggiunta anche una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/2001 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

La norma non seleziona, inoltre, tra i diversi tipi di sanzioni interdittive e – è opportuno rammentarlo – la previsione delle stesse apra la strada all'adozione delle misure cautelari interdittive.

In particolare, le sanzioni interdittive applicabili in sede cautelare sono, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Dlgs 231/2001, quelle previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo Dlgs, vale a dire:

- a) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- b) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- c) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- d) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- e) l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

3. PROCESSI SENSIBILI

Processi e Attività Sensibili in relazione ai reati contro la persona in violazione della normativa sulla sicurezza:

- # Predisposizione ed organizzazione della sicurezza sia del personale addetto alle lavorazioni oggetto dell'attività, che del personale tecnico ed amministrativo;
- # Adeguamento di tutti i luoghi di lavoro alle normative vigenti in tema di salute e sicurezza del lavoro, nonché in materia igienico – sanitaria, ambientale e di prevenzione incendi;
- # Adempimenti relativi alle prescrizioni contenute nel D.L.vo 81/08;
- # Predisposizione dei piani di sicurezza generali e operativi relativi alle singole commesse e/o lavorazioni, e dotazione al personale di quanto in essi previsto;
- # Individuazione e nomina dei datori di lavoro delle singole unità produttive;
- # Scelta e nomina del medico competente e di tutti i responsabili per la salute e sicurezza dei lavoratori di provata capacità ed esperienza;
- # Scelta e nomina di consulenti esterni specializzati nella sicurezza dotati di provata capacità ed esperienza;
- # Individuazione di fornitori di presidi antinfortunistici e dotazioni personali di sicurezza in ditte di provata esperienza;
- # Individuazione e nomina di dirigenti e preposti al controllo della sicurezza in persone di provata esperienza e capacità;
- # Conferimento con procura speciale a dirigenti e preposti di responsabilità e poteri in materia di antinfortunistica con ampio potere decisionale ed autonomia di spesa;
- # Formazione del personale sulla sicurezza negli uffici e nei luoghi di lavoro;
- # Formazione del personale con riferimento alle singole lavorazioni;
- # Formazione del personale con riferimento alle lavorazioni pericolose;
- # Formazione e addestramento del personale all'uso dei presidi personali e collettivi di sicurezza.
- # Predisposizione di un sistema di sanzioni in caso di violazione delle normative vigenti in materia.
- # Predisposizione di un sistema di sanzioni per mancato uso dei presidi personali e collettivi di sicurezza.

- ‡ Predisposizione di un canale diretto di informazione all'O.d.V. da parte di chiunque, dirigenti, preposti o dipendenti rilevi carenze o inadempienze in materia di sicurezza o nelle dotazioni.

Settori aziendali maggiormente interessati:

- ‡ Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- ‡ Amministratore Delegato
- ‡ Affari Legali e Societari
- ‡ Risorse Umane e Organizzazione
- ‡ Qualità Ambiente Sicurezza
- ‡ Direzione Generale Italia
- ‡ Direzione Generale Estero
- ‡ Direzione Tecnica Centrale
- ‡ Datori di Lavoro – Servizio di Prevenzione e Protezione
- ‡ Dirigenti e Preposti in materia di sicurezza
- ‡ Acquisti
- ‡ Macchinari Logistica e Magazzino

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI RELATIVI A REATI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO

4.1. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/200 I, consentendo la gestione efficiente dell'attività aziendale e la tutela della salute di tutti i lavoratori.

Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- ‡ ciascuna delega o procura deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone l'ampiezza in concreto ed i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- ‡ al titolare della procura devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- ‡ il soggetto delegato alla sicurezza dei lavoratori deve essere persona di provate capacità ed esperienza in materia.
- ‡ il soggetto delegato alla sicurezza dei lavoratori deve essere dotato di poteri di sospendere le lavorazioni qualora si ravvisino situazioni di pericolo.

L'O.d.V. verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri conferiti al delegato o vi siano

altre anomalie.

4.2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO RELATIVI A REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE DEL LAVORO.

Gli organi sociali ed i dirigenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nonché i lavoratori dipendenti collaboratori consulenti, partner e subappaltatori sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- # stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e nelle lavorazioni sia da parte di chi predispose le misure di sicurezza, sia da parte di chi è delegato al controllo;
- # in particolare per le attività di cantiere predisposizione e diffusione a tutti i dipendenti collaboratori partner e ditte subappaltatrici dei piani di sicurezza generali delle opere;
- # organizzazione della sicurezza da parte di dirigenti e consulenti di provata esperienza;
- # controllo della sicurezza da parte di preposti di provata esperienza;
- # stretta esecuzione di tutte le norme e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08;
- # stretta osservanza di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti in merito alla sicurezza nei cantieri di lavoro nonché di tutte le disposizioni dettate dalla normativa del settore delle costruzioni in cui opera TOTO S.p.A. Costruzioni Generali,
- # affidamento di lavorazioni pericolose esclusivamente a personale specializzato;
- # dotazione di tutto il personale di presidi di sicurezza previsti e predisposizione dell'addestramento e del controllo sull'uso dello stesso;
- # formazione di tutto il personale sulla sicurezza negli uffici e nei cantieri in generale e con riferimento alle singole lavorazioni;
- # predisposizione di un sistema di sanzioni per mancato uso dei presidi personali di sicurezza e in caso di violazioni della normativa in materia;
- # obbligatorietà della sospensione dei lavori in caso di mancanza di sicurezza nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro;
- # formazione del personale sulle segnalazioni in materia di sicurezza ai propri responsabili o direttamente all'O.d.V. e predisposizione di un canale diretto per le segnalazioni in materia di sicurezza all'O.d.V.

5. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle procedure interne relative alle attività sensibili individuate in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. TESTO DELL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001

Art. 25-Septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ⁽¹⁾

* * *

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.